



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 005

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNO 2010

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di gennaio alle ore 11.00 nella casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

01 - VENTURELLI SANDRO	- Sindaco	presente
02 - CATELLANI EMILLO	- Assessore	presente
03 - BELTRAMI UMBERTO	- Assessore	presente
04 - CARLETTI ANDREA	- Assessore	assente
05 - VIOLI FULVIO	- Assessore	assente
06 - ARDUINI LUIGI	- Assessore	presente
07 - DELMONTE MIRCA	- Assessore	presente

Hanno giustificato l'assenza i Sigg. \\\

Assiste il Segretario comunale Sig. Messina dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Venturelli Sandro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 005
Data 28/01/10

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA PER LO
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni tende a revisionare ed armonizzare anche la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 69 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo e che in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
- la tariffa vigente per l'esercizio 2009 ai fini dell'applicazione della tassa è stata determinata con deliberazione G. C. n. 104 del 06/12/2008;
- l'art. 49 del D.Lgs n. 22/97, e successive modificazioni, ha disposto la soppressione della tassa a decorrere dei termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di applicare in via sperimentale la tariffa;
- l'art. 264 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta di tale decreto, viene abrogato il suddetto D.Lgs. n. 22/1997 e che i provvedimenti attuativi di quest'ultimo decreto continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 1, comma 184, punti a) e b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che:
 - il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
 - in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2007;
- l'articolo 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2009, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che ove il regolamento ministeriale (che dovrebbe dettare le modalità di determinazione della "nuova tariffa" di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006) non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

CONSIDERATO che:

- il riferimento dell'art. 5, comma 2-quater di cui in precedenza al 30/06/2010 non può essere inteso come possibilità di passare a TIA dal 1° luglio, poiché un'eventuale modifica regolamentare adottata dopo il 30/06/2010 avrebbe efficacia solo dal 1° gennaio 2011, per effetto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;
- per il passaggio a TIA, è necessario che il decreto ministeriale di cui all'art. 5, comma 2-quater venga adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (30/04/2010), determinando, in caso di assenza, il congelamento del regime a tutto il 2010

ed un ulteriore slittamento al 2011 del passaggio dalla TARSU a TIA;

RITENUTO di confermare, in attesa che si definisca il quadro normativo, anche per l'anno d'imposta 2010 il regime TARSU;

RICHIAMATO l'art. 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

DATO ATTO che:

1. il gettito consuntivo – Anno 2009 risulta pari a € 1.024.776,41 ed il gettito preventivo stimato è stato quantificato in € 1.085.000,00;
2. le tariffe di cui alla presente deliberazione sono state elaborate in considerazione del limite di copertura del costo del servizio previsto dall'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa che recita "salva diversa determinazione adottata dal Consiglio comunale, che comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere tendenzialmente interamente coperto dal gettito della tassa";
3. l'importo delle agevolazioni è stato stimato in € 6.500,00 ed iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993;

RILEVATO che sulla base del preventivo fornito da Enia Spa, a nostro PG n. 267 del 12/01/2010, il costo previsionale dei servizi di igiene urbana per l'anno 2010 ammonta a € 964.377,34, a fronte di un costo consuntivo pari a € 907.054,72 (+ 6,32%);

CONSIDERATO che:

1. le tariffe per l'esercizio 2009 non garantiscono la copertura totale del costo del servizio (comprensivo dei costi diretti ed indiretti);
2. è stato attivato nel 2009 la raccolta capillarizzata che va a beneficio soprattutto delle abitazioni civili;
3. il regime TARSU incide già in modo consistente sulle categorie produttive in ragione della disciplina vigente sulle assimilazioni dei rifiuti;

RITENUTO, pertanto, opportuno adeguare le tariffe per la sola categoria 1, relativa alle abitazioni civili e autorimesse private;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 13.03.1995 e successive modificazioni;
- la deliberazione consiliare n. 9 del 26.02.1998 nella quale veniva rideterminata la classificazione dei locali di cui all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il punto 5 dell'allegato A del vigente regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U., in base al quale ai fini dell'annuale revisione delle tariffe si procede rideterminando la tariffa media sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo di esercizio e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli, rideterminando poi le tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la seguente formula:

$$ti = Ipsi \times Iqsi \times tm \text{ (€/mq);}$$

dove t_i = tariffa categoria i-esima;
Ipsi = indice di produttività specifica per categoria;
Iqsi = indice di qualità specifica per categoria;
 t_m = tariffa media convenzionale intesa come rapporto fra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale dei locali ed aree accertati (St)

$$t_m = C/St$$

VISTO il prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che dalla stima del gettito conseguibile applicando le tariffe di cui all'allegato si ottiene una percentuale di copertura del costo del servizio pari al 100%;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che all'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio", co. 2, lett. f), esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi comunali, attribuendola per esclusione alla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2009 che ha prorogato al 30/04/2010 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2010;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, che ha confermato, per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 2° Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di determinare, con decorrenza 01.01.2010, le tariffe per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, disciplinata dal D.Lgs 15/11/1993, n. 507, nelle misure riportate nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), riferite alle categorie di contribuenti di cui all'art. 9 del vigente regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U.;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del sopraccitato regolamento comunale per

l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe, il costo complessivo del servizio per l'anno 2010 avrà una copertura finanziaria pari al 100%;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del 2 ° Servizio “ Bilancio ed Affari Finanziari” per gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. 5 DEL 28/1/2010

Allegato A

Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2010

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
1	Abitazioni civili e autorimesse private	1,00	0,92	1,42
2	Servizi privati: (banche, uffici privati, uffici immobiliari, agenzie di assicurazioni) e simili	1,30	1,32	2,65
3	Ricoveri, caserme, carceri, case di riposo e uffici pubblici e simili	2,00	0,60	1,86
4	Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici (scuole pubbliche e private) e simili	0,60	0,60	0,56
5	Esercizi alberghieri (hotel, pensioni, alberghi escluso zone bar, ristoranti e simili)	1,10	1,51	2,57
6	Esercizi commerciali di vendita di bassa produttività (negozi di: pelletteria, arredo luce, erboristeria, valigeria, ceramiche e vetreria, articoli sportivi, colori e vernici, mesticheria, gomma e plastica, antiquariato, arredo casa, autoaccessori, pellicceria, ferramenta, articoli regalo, giocattoli e simili)	0,80	1,50	1,86
7	Esercizi commerciali di vendita di media produttività (negozi di: casalinghi, articoli sanitari, cappelli e ombrelli, abbigliamento uomo e donna, abbigliamento intimo, camiceria, tessuti e scampoli, oreficeria e gioielleria, libreria, merceria, elettrodomestici, sanitari e arredo bagno, calzature, cicli e moto, foto ottica, farmacia e simili)	1,30	1,51	3,03
8	Esercizi commerciali di vendita di alta produttività (negozi di: edicola, tabaccaio, cartoleria, piccoli animali, profumeria e simili)	2,00	1,32	4,08
9/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	2,80	1,04	4,49
9/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto all'ingrosso	1,60	1,11	2,57

Allegato A

Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2010

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
10/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	4,00	0,94	5,82
10/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto e all'ingrosso	2,00	0,94	2,92
11	Attività di pubblici esercizi a media produttività di r.s.u: gelateria, pizza al taglio, mensa, self-service, pasticcerie con o senza forno, tavole calde e simili	3,90	0,94	5,68
12	Attività di pubblici esercizi ad elevata produttività di r.s.u.: pizzerie, bar, ristoranti, osterie, trattorie, amburgherie, paninoteche e simili	4,00	0,94	5,82
13	Attività artigianali di media produttività: antiquariato, fotografo, imbianchino, elettricista, barbiere, decoratore ceramico e simili, gommista, lavanderia simili	1,00	1,50	2,33
14	Attività artigianali ad elevata produttività: autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, falegname e simili	1,50	1,04	2,40
15	Attività professionali di tipo tecnico amministrativo: geometra, ingegnere, avvocato, notaio, commercialista, architetto, consulente e simili	1,30	1,50	3,03
16	Attività professionali di tipo scientifico: medico, veterinario, dentista con o senza studio odontoiatrico per protesi, odontotecnico, laboratorio analisi, estetista e simili	2,00	1,50	4,66
17	Stabilimenti industriali ed artigianali solo aree di produzione quali capannoni, magazzini e simili ad esclusione di quelli inerenti la produzione alimentare e simili	0,90	1,36	1,89
18	Stabilimenti industriali ed artigianali di generi alimentari solo aree di produzione quali capannoni, magazzini, e simili e locali di caseifici e cantine sociali	1,30	1,13	2,38

Allegato A

Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2010

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
19	Aree adibite ad esposizioni e simili (attività di autoconcessionaria solo area espositiva, autosalone, cinema teatro, esposizione mobili ed elettrodomestici, autorimessa, centro sportivo, stoccaggio materiali edili e da carpenteria, centro congressi e simile) magazzini non al servizio di attività commerciali e industriali e simili	0,60	1,51	1,41
20	Servizi sociali e organizzazioni: circoli ricreativi, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, assistenziale e sportiva e simili	0,60	0,74	0,69
21	Attività che si esplicano all'esterno: campeggi, distributori, autolavaggi e simili	0,90	1,04	1,45

Aree operative: stessa tariffa con stessa destinazione

Per eventuali categorie non previste: stessa tariffa di attività similari



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI G.C. N. ⁵ DEL 28/1/2010

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNO 2010

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA PER


BIBBIANO, Li _____ FIRMA



AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE PER

BIBBIANO, Li _____ FIRMA



Il Presidente
f.to Venturelli Sandro

Il Segretario
f.to Messina dott.ssa Anna

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 09/02/2010 al 24/02/2010 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 09/02/2010

f.to IL SEGRETARIO

Per copia conforme

Bibbiano, li' 09/02/2010



IL SEGRETARIO
